



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **670**

Prot. n. S110/af

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Definizione delle nuove modalità di erogazione dei trasferimenti a favore delle Comunità, del Comprensorio Valle dell'Adige e, limitatamente alle funzioni socio-assistenziali delegate, dei Comuni di Trento e Rovereto.

Il giorno **08 Aprile 2011** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Le modalità per l'erogazione delle assegnazioni spettanti ai Comprensori/Comunità sono attualmente disciplinate:

- dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2757 di data 15 marzo 1993 nell'ambito della quale è stabilito che le erogazioni effettuate a favore dei Comprensori avvengano con accredito su apposite contabilità speciali istituite presso il Tesoriere della Provincia ed intestate ai medesimi enti, nonché disciplinate le modalità di prelevamento da tali contabilità speciali;
- dalla deliberazione n. 2153 di data 6 settembre 2002 con la quale sono stati fissati i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti in contabilità speciale. Tale provvedimento, finalizzato a contenere i flussi di cassa al fine del rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità interno, ha disposto nello specifico che le erogazioni a favore di enti e agenzie in contabilità speciale, tra i quali rientrano anche i Comprensori, possano essere effettuate solo quando la giacenza dei fondi sulle singole contabilità speciali risulti inferiore alle quote da erogare;
- dalla deliberazione n. 704 di data 28 marzo 2003 con la quale, al fine di regolare e ottimizzare i flussi di cassa in entrata degli enti, è stata individuata una specifica disciplina per quanto attiene l'erogazione cumulativa delle assegnazioni finanziarie correnti inerenti i fondi di finanza locale stanziati sul bilancio provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.P. 31 gennaio 1977 n.7 e s.m., nonché dei fondi per le funzioni socio-assistenziali delegate di cui alle Leggi provinciali n. 14/1991, n. 20 /1991 e n. 6/98 e per l'assistenza scolastica e il diritto allo studio di cui alla L.P. 30/1978.

Nell'ambito di tale deliberazione, riferita limitatamente alle assegnazioni in materia socio-assistenziale anche ai Comuni di Trento e Rovereto, è stata prevista la definizione di un fabbisogno convenzionale di cassa unico, rapportato al bimestre, determinato con riferimento ai 2/12 del 80 percento delle ultime assegnazioni definitive disponibili da erogarsi in conformità ai criteri fissati con la deliberazione n. 2153 di data 6 settembre 2002.

Con l'entrata in vigore dell'art. 77 quater del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, è stato modificato il sistema di tesoreria della Provincia ed esteso alla stessa, a decorrere dal 1 gennaio 2009, il cosiddetto regime di "Tesoreria unica mista" con la conseguente considerevole riduzione delle disponibilità di cassa della Provincia stessa. Tale modifica ha reso necessaria una ulteriore razionalizzazione della gestione della liquidità complessiva del sistema pubblico provinciale per cui al fine di sopperire a tali ulteriori esigenze l'erogazione delle bimestralità, quantificate in conformità alla disciplina fissata dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 704/2003, è stata effettuata a decorrere dall'anno 2009 previa presentazione, da parte degli enti titolari delle assegnazioni finanziarie oggetto della stessa, di specifici fabbisogni di spesa in conformità anche alla direttiva emanata al riguardo dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento in data 3 giugno 2009- Prot.n. PAT/D317/2009/6769 ad oggetto: "direttiva in relazione alle modalità di trasferimento ad enti, soggetti ed organismi sulle contabilità speciali".

L'applicazione della disciplina, come definita con la precitata deliberazione giuntale n. 704/2003, è stata estesa nell'anno 2010 anche alle Comunità istituite alle

quali, in attuazione del processo di riforma istituzionale previsto della Legge provinciale n. 3 di data 16 giugno 2006, sono state trasferite le funzioni amministrative nelle materie già esercitate a titolo di delega dai Comprensori di riferimento che conseguentemente ai sensi dell'art. 42 - comma 1 - della medesima Legge di riforma sono stati soppressi. Con deliberazione n. 41 di data 22 gennaio 2010 "Modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali alle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento" la Giunta provinciale ha stabilito che anche i pagamenti disposti a favore delle Comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 vengano estinti tramite le contabilità speciali istituite presso il tesoriere della Provincia, così come già previsto per i Comprensori con la deliberazione n. 2757 di data 15 marzo 1993.

Tenuto conto del nuovo assetto istituzionale che dovrebbe trovare completa definizione nel corrente anno 2011 e nell'obiettivo di ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 2010 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, è stato convenuto al punto 1.5.3 che l'erogazione dei trasferimenti assegnati alle Comunità avvenga, a partire dall'anno 2011, attraverso Cassa del Trentino S.p.A. così come già previsto per gli altri enti locali e disciplinato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 589 di data 19 marzo 2010 inerente " Definizione delle nuove modalità di erogazione dei trasferimenti a favore degli Enti Locali in attuazione dell'articolo 10 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009 n. 19".

L'articolo 8 bis della Legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13 prevede al comma 1 lettera b) che Cassa del Trentino S.p.A sia la società di sistema deputata all'ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale. L'articolo 10 della Legge finanziaria per l'anno 2010 (legge finanziaria provinciale n. 19 di data 28 dicembre 2009) integrativo dell'art. 8 bis della L.P. 09.04.1973 n. 13 ha previsto che Cassa del Trentino S.p.A. eroghi agli enti locali, per conto della Provincia, altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale diverse da quelle a specifico sostegno dell'attività di investimento.

Alla luce di quanto fissato nell'ambito del Protocollo d'Intesa per l'anno 2011 con il presente provvedimento si rende pertanto necessario individuare una specifica disciplina per l'erogazione complessiva, tramite Cassa del Trentino S.p.A., delle assegnazioni finanziarie correnti riguardanti specificatamente i fondi di finanza locale per l'attività istituzionale di Comprensori/Comunità di cui alla Legge Provinciale 31 gennaio 1977 n.7 e s.m., nonché delle assegnazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni inerenti i servizi di assistenza e beneficenza pubblica compresi i servizi socio-assistenziali e gli interventi dei servizi in materia di diritto allo studio.

Al riguardo, in analogia a quanto già disciplinato per i Comuni e le Unioni di Comuni, si propone di determinare un fabbisogno convenzionale mensile quantificato con riferimento alle somme complessivamente concesse per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento.

Si da atto che le modalità di erogazione proposte con il presente provvedimento non trovano applicazione, in questa prima fase, nei confronti delle

Comunità non ancora titolari di funzioni e con ambito territoriale non coincidente con quello del pre-esistente Comprensorio di riferimento, considerata l'esiguità del budget finalizzato all'attività istituzionale e all'avvio dell'Ente, convenuto in sede di Protocollo d'Intesa per l'anno 2011, per l'erogazione del quale continuano ad applicarsi le disposizioni già adottate nell'anno 2010.

L'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua le assegnazioni oggetto del presente provvedimento ed esplica in dettaglio la disciplina da applicare dal 2011.

Con successivi provvedimenti la Giunta Provinciale individuerà gli ulteriori finanziamenti la cui erogazione potrà essere affidata a Cassa del Trentino S.p.A in conformità alla presente disciplina.

Per quanto concerne invece le modalità per l'erogazione di finanziamenti a specifico sostegno dell'attività di investimento concessi dalla Provincia alle Comunità/Comprensori si propone di estendere ai predetti enti l'applicazione degli stessi criteri già individuati dalla Giunta Provinciale per gli altri Enti locali con la deliberazione n. 589 di data 19 marzo 2010, nell'ambito degli allegati n. 1 e n. 3, con riferimento oltre che ai fondi individuati dal medesimo provvedimento anche alle future assegnazioni sul fondo di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n.1 sostitutivo dell'articolo 5 della Legge Provinciale 31 gennaio 1977 n. 7.

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3;
- visto l'articolo 8 bis "Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.A" – comma 1 bis - della Legge provinciale 09.04.1973 n. 13;
- visto il Protocollo d' intesa in materia di finanza locale per il 2011 tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali;
- viste la propria precedente deliberazione n. 589 di data 19 marzo 2010;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente ad oggetto: "Individuazione dei finanziamenti correnti concessi alle Comunità, al Comprensorio Valle dell'Adige e, limitatamente

alle funzioni socio-assistenziali delegate, ai Comuni di Trento e Rovereto la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino S.p.A. e definizione della disciplina delle nuove modalità di erogazione.”

2. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che le modalità di erogazione fissate con il presente provvedimento non trovano applicazione, in questa prima fase, nei confronti delle Comunità non ancora titolari di funzioni e con ambito territoriale non coincidente con quello del pre-esistente Comprensorio di riferimento, la Comunità della Valle di Cembra, la Comunità Rotaliana-Königsberg, la Comunità della Valle dei Laghi, la Comunità della Paganella e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le disposizioni fissate per l'erogazione dei finanziamenti dell'anno 2010.
3. di estendere alle Comunità e ai Comprensori le modalità per l'erogazione dei finanziamenti a specifico sostegno dell'attività di investimento fissate dalla Giunta Provinciale per gli altri enti locali con la deliberazione n. 589 di data 19 marzo 2010- allegati n.1 e n.3 con riferimento, oltre che ai fondi individuati dal medesimo provvedimento anche alle future assegnazioni sul fondo di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n.1 sostitutivo dell'articolo 5 della Legge Provinciale 31 gennaio 1977 n. 7. -

PD